



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA  
N. 4 DEL 17/11/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11 -BIS D.LGS. 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4.4 INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.1)**

L'anno 2020 addì 17 del mese di novembre alle ore 15:45 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza Municipale nell'Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre 2020, si è riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del presente verbale

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

**Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11 -BIS D.LGS. 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4.4 INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.1)**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

preMESSo e ricordato

Che l'art. 151 c. 8 D.Lgs. 267/00 che recita: *entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Che l'art. 110 del DL. 19.5.2020 n. 34 convertito dalla legge 17.7.2020 n. 17 dispone che: *il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all' art. 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020;*

Che l'art.11-bis D. Lgs. 118/11 recante: *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

Che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

Che sulla base di quanto previsto dall'allegato 4/4 del DLGS 118/11 costituiscono componenti del **Gruppo Amministrazione Pubblica**:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

*organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*

2. *gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;*

2.1 *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1,*

*costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio. Previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.*



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

*indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.*

*Che, sempre in base al medesimo principio, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:*

- a) *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano (con riferimento all'esercizio 2018 e successivi), per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.*

*La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.*

*Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.*

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a*



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

*quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.*

*In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.*

- b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.*

Che la valutazione dell'irrelevanza deve essere condotta solo per gli enti e le società ricomprese nel Gap.

Visto l'allegato *parere favorevole* in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Bilancio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000

### **DELIBERA**

1. Di individuare il Gruppo Amministrazione Locale nell'elenco nr.1 previsto dal principio 4.4 come risulta dall'allegato A);
2. Di procedere al consolidamento dei soggetti facenti parte dell'elenco nr.2, previsto dal principio contabile 4.4, allegato alla presente sotto la lettera B);
3. Di approvare le direttive da impartire alle Società/Enti compresi nell'area di Consolidamento nel testo allegato alla presente sotto la lettera C);
4. Di attribuire agli allegati A), B) e C) la caratteristica di parte integrante e sostanziale del presente atto;



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.
6. Di dichiarare, con separata deliberazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>a</sup> del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

**Approvato e sottoscritto**

**Il Commissario Straordinario**  
**f.to Dr. DI DONATO MASSIMO**

**Il Segretario Comunale**  
**f.to Dr. MECCA VIRGILIO**



## Comune di Vigarano Mainarda (FE)

### Area di Consolidamento

(elenco n. 2 di cui al punto 3.2 del principio contabile 4.4)

Anno 2019

| Denominazione      | Elementi relativi all'inclusione nel GAP |                                 | Classificazione GAP          | Tipologia di consolidamento |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                    | Tipologia                                | % di partecipazione al capitale |                              |                             |
| C.M.V. Servizi Srl | Società                                  | 1,33%                           | Società partecipata          | Proporzionale               |
| Ferrara Tua Srl    | Società                                  | 0,05%                           | Società partecipata          | Proporzionale               |
| CLARA Spa          | Società                                  | 3,37%                           | Società partecipata          | Proporzionale               |
| ACER Ferrara       | Ente Strumentale                         | 1,75%                           | Ente Strumentale partecipato | Proporzionale               |
|                    |                                          |                                 |                              |                             |
|                    |                                          |                                 |                              |                             |
|                    |                                          |                                 |                              |                             |
|                    |                                          |                                 |                              |                             |
|                    |                                          |                                 |                              |                             |
|                    |                                          |                                 |                              |                             |

**DIRETTIVE E LINEE GUIDA FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI PATRIMONIALI ED ECONOMICHE NECESSARIE PER RENDERE POSSIBILE LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IMPARTITE ALLE SOCIETÀ/ENTI COMPRESI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.**

In ossequio alla previsione contenuta nel punto 3.2 del Principio Contabile n. 4.4 (di seguito anche solo Principio) allegato al D.Lgs. 118/2011, questo Ente impartisce le linee guida relative all'oggetto ed esposte qui di seguito.

**Modalità e tempi di trasmissione bilanci, informazioni e documenti (Principio punto 3.2 sub 1 e 2)**

Il Principio prevede che i soggetti consolidati trasmettano i bilanci comunque non oltre il 20 luglio di ogni anno. In considerazione della postergazione di circa due mesi dei tempi di approvazione dei bilanci di esercizio disposta a causa dell'emergenza Covid-19, la trasmissione dovrà avvenire entro il 30 Settembre 2020. Di conseguenza le società/enti comprese nel perimetro di consolidamento (tenendo presente che l'osservanza dei termini di seguito indicati è particolarmente importante per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del consolidato) dovranno trasmettere **a stretto giro e senza ulteriore indugio**:

- 1) **il Bilancio di esercizio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;**
  - a) in alternativa, il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019 (per le capogruppo);
  - b) ove tali documenti non siano ancora stati approvati: il Bilancio di esercizio predisposto per l'approvazione o il pre-consuntivo;
- 2) **le informazioni integrative** dei dati contenuti nei predetti bilanci necessarie all'elaborazione del consolidato;
- 3) **le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infra-gruppo**, (crediti e debiti, ricavi e costi) esposte in modo chiaro ed esaustivo (utilizzando dettagli, prospetti, partitari o quant'altro ritenuto più funzionale) **comunque classificate anche in base alle voci di credito, debito, ricavo o costo alle quali sono state imputate in bilancio**;
- 4) **le eventuali ulteriori informazioni** che questo ente riterrà necessario o opportuno richiedere anche in dipendenza della elaborazione dei dati ricevuti.

**Istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo (Principio punto 3.2 sub 3)**

Di seguito si riassumono le istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo.

**1) Definizione e funzione del bilancio consolidato**

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è uniformato ai seguenti principi ed è:

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D.Lgs 118/2011 e del Principio Contabile 4/4 ad esso allegato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento (30 novembre 2020 per il consolidato 2019).

**2) Eliminazione delle operazioni infragruppo**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

**L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio.**

Il principio elenca, al punto 4.2 cui si rimanda, alcuni particolari interventi di elisione ed i relativi effetti.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

La procedura di eliminazione presuppone l'equivalenza delle partite reciproche. Al fine di ridurre eventuali disallineamenti è necessario che i componenti del Gruppo si attivino, in sede di trasmissione dei dati per la redazione del consolidato, al fine di fornire i necessari dettagli e informazioni.

### **3) Criteri di valutazione**

Nella redazione del bilancio consolidato devono essere applicati i criteri ed i principi contabili uniformi, così come previsto nel Principio tenendo presente che lo stesso prevede, al punto 6, che per quanto ivi non specificatamente previsto si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del D.Lgs 118.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dal capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare i componenti del gruppo sono invitati ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Il Principio ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

### **4) Adeguamenti specifici**

Le società/enti compresi nel perimetro di consolidamento, in base alle peculiarità dei loro bilanci o rendiconti, dovranno adottare le iniziative necessarie affinché le informazioni occorrenti alla redazione del consolidato non ancora contenute nei loro documenti ufficiali, ve ne abbiano una sempre maggiore evidenza.



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

### **PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**

Sulla proposta n. 512/2020 dell'unità proponente SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11 -BIS D.LGS. 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4.4 INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.1) si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 12/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento  
(CASELLI ANGELA)  
con firma digitale



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

### **PARERE TECNICO**

Sulla proposta n. 512/2020 dell'unità proponente SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11 -BIS D.LGS. 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4.4 INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.1) si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 12/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Settore  
(CASELLI ANGELA)  
con firma digitale



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

### **PARERE CONTABILE**

Sulla proposta n. 512/2020 dell'unità proponente SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11 -BIS D.LGS. 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4.4 INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.1) si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 12/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e  
Bilancio  
(CASELLI ANGELA)  
con firma digitale